



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 novembre 2009 (25.11)  
(OR. en)**

**15692/09**

**ENER 382**

**NOTA**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Coreper/Consiglio

n. prop. Comm.: 12235/09 ENER 257

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96  
- Stato di avanzamento dei lavori

---

La relazione sullo stato dei lavori che figura nell'allegato è stata elaborata sulla base delle osservazioni scritte e orali delle delegazioni al fine di facilitare la continuazione dei lavori sulla proposta in oggetto. La relazione è presentata sotto la responsabilità del Segretariato, fatti salvi futuri sviluppi nelle posizioni delle delegazioni.

Si invita il Coreper / Consiglio a prendere atto della presente relazione.

**Proposta di regolamento del Consiglio  
sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per  
l'energia nella Comunità europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96**

Stato di avanzamento dei lavori

***Introduzione***

1. La Commissione ha presentato la proposta di regolamento in oggetto <sup>1</sup> il 17 luglio 2009 con gli articoli 284 del trattato CE e 187 del trattato CEEA come basi giuridiche. Sono stati richiesti i pareri del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale<sup>2</sup>, a titolo facoltativo.
2. La proposta è stata presentata in risposta al piano d'azione del Consiglio europeo 2007-2009 ed alle reazioni del Consiglio e del Parlamento europeo alla seconda revisione strategica in materia di energia presentata dalla Commissione nel 2008. Il regolamento è giustificato dall'importanza crescente della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e dalla natura mutevole della struttura energetica nella Comunità, tenuto conto di fattori pertinenti quali l'aumento dei consumi energetici globali, le incertezze riguardanti le attuali condizioni per gli investimenti, il completamento del mercato interno per l'elettricità e il gas naturale, il continuo aumento del flusso energetico proveniente da fonti rinnovabili da parte di un numero sempre maggiore di produttori, la transizione verso un'economia a basso tasso di emissioni di CO<sub>2</sub> e problemi di approvvigionamento ricorrenti.
3. La proposta di regolamento mira pertanto ad apportare maggior trasparenza al processo di investimento nell'infrastruttura energetica comunitaria, aumentando la quantità e la qualità dei dati generati. Ciò consentirà inoltre di effettuare una migliore analisi (intersettoriale) delle esigenze, delle carenze, dei rischi potenziali, delle strozzature ed altro, e di conseguenza migliorare il coordinamento, tra gli Stati membri ed a livello comunitario, degli sforzi congiunti per prevenire potenziali problemi.

---

<sup>1</sup> Doc. 12235/09 + ADD 1 (valutazione dell'impatto) + ADD 2 (sintesi della valutazione dell'impatto)

<sup>2</sup> Cfr. doc. 12459/09.

## *Osservazioni sulla proposta*

4. La maggioranza delle delegazioni ha accolto con favore la proposta della Commissione e ne ha condiviso gli obiettivi, anche se alcune delegazioni hanno sottolineato una o più preoccupazioni particolari e non hanno pertanto potuto esprimere un sostegno generale nella fase attuale. Alcune delegazioni si sono perfino interrogate sul valore aggiunto della proposta di regolamento, considerati gli svariati obblighi di comunicazione esistenti, in particolare i piani di sviluppo decennale delle REGST dell'energia elettrica e del gas naturale convenuti nell'ambito del terzo pacchetto sul mercato interno dell'energia per l'energia elettrica e per il gas.

Sebbene la proposta della Commissione tenga conto dell'obiettivo di evitare le doppie comunicazioni ed oneri amministrativi inutili<sup>1</sup>, quasi tutte le delegazioni hanno tuttavia posto un accento particolare sull'importanza fondamentale di tale traguardo. Varie delegazioni hanno sottolineato che sono necessarie delle modifiche a talune disposizioni per limitare ulteriormente i rischi di doppia comunicazione e gli oneri amministrativi, compresi i costi e gli oneri per le imprese. Il campo di applicazione del regolamento potrebbe in tal modo essere ristretto a taluni settori poiché sarebbero sufficienti dati più limitati. Questo obiettivo potrebbe essere realizzato concentrandosi sugli investimenti transfrontalieri invece che su quelli nazionali, aumentando le soglie relative alla dimensione dell'infrastruttura per taluni obblighi di comunicazione, limitando i requisiti in termini di dati - ad esempio, nel caso della rete di condotte, l'indicazione della capacità pianificata ma non quella della capacità di disattivazione - ed inoltre riducendo il periodo per il quale occorre comunicare gli investimenti pianificati o i progetti di disattivazione.

Nel contempo, secondo alcune delegazioni il campo di applicazione dovrebbe essere ampliato in modo da includere la produzione di petrolio, gas naturale e carbone, poiché ciò riveste grande importanza per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, o allo scopo di migliorare la qualità dei dati, ad esempio includendo alcune caratteristiche tecniche degli investimenti pianificati (quali l'efficienza prevista, l'orario di lavoro pianificato).

---

<sup>1</sup> Nota: l'allegato III della valutazione dell'impatto (doc. 12235/09 ADD 1) fornisce una panoramica dei numerosi obblighi di comunicazione esistenti in questo settore ai sensi della normativa comunitaria; alcune delegazioni hanno chiesto tuttavia che siano fornite informazioni più dettagliate e costantemente aggiornate. L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del progetto di regolamento precisa che gli Stati membri sono esentati dall'obbligo di comunicazione se hanno già trasmesso le informazioni richieste.

Riguardo alla raccolta di dati, alcune delegazioni hanno osservato che ottenere tali informazioni dalle società potrebbe rivelarsi complicato, in particolare per quanto riguarda informazioni sensibili sotto il profilo commerciale da parte di imprese private. Gli Stati membri dovrebbero pertanto disporre di una flessibilità adeguata nella raccolta dei dati richiesti. È stata inoltre sottolineata la possibilità che si riscontrino differenze significative nella qualità dei dati, poiché questi si fondano su informazioni fornite dalle imprese e devono includere previsioni abbastanza incerte sul futuro.

Varie delegazioni hanno manifestato preoccupazioni, o hanno espresso un parere contrario, riguardo alla pubblicazione di dati aggregati da parte della Commissione. In particolare occorre trovare soluzioni per scongiurare situazioni di svantaggio competitivo che potrebbero verificarsi in paesi di piccole dimensioni o che hanno un solo operatore, o un numero molto limitato di operatori, nel caso un singolo operatore sia facilmente individuabile nonostante i dati siano pubblicati in forma aggregata. Una soluzione potrebbe consistere nell'utilizzare il metodo cieco per regione, ossia aggregare i dati a livello regionale anziché nazionale. Inoltre è stata sottolineata l'importanza della riservatezza dei dati trasmessi che contengono informazioni sensibili sotto il profilo commerciale, anche nel contesto della pubblicazione.

Varie delegazioni hanno sottolineato che i progetti di investimento dovrebbero essere notificati soltanto *dopo* il lancio formale del progetto in modo chiaramente definito, ed hanno avanzato proposte di redazione di tale definizione.

Varie delegazioni hanno ritenuto troppo vicina la prima scadenza per la raccolta di dati, il 31 luglio 2010, ed altre hanno sottolineato che la frequenza delle comunicazioni proposta, ossia ogni due anni, dovrebbe essere diminuita.

È stato osservato che quando la Commissione prepara le sue analisi intersettoriali tutte le principali parti interessate, compresi gli Stati membri, dovrebbero essere coinvolte; questo punto necessita di ulteriori precisazioni. Sono state inoltre richieste ulteriori informazioni riguardo alla metodologia che la Commissione intende utilizzare per le sue analisi e sul modo in cui il Consiglio sarebbe coinvolto prima o dopo la conclusione dell'analisi della Commissione.